

STATUTO
Associazione Nazionale Medicina del Lavoro “A.NA.ME.L.”

CAPO I
DELLA SOCIETÀ SCIENTIFICA

Articolo 1: Mission

L'Associazione Nazionale della Medicina del Lavoro (A.NA.ME.L.), promuove e tutela la Medicina del Lavoro in tutte le sue aree disciplinari a livello scientifico, culturale, tecnico-applicativo, professionale e di ricerca. L'A.NA.ME.L. è un'associazione culturale scientifica: non ha fini di lucro, non ha finalità né esercita attività di carattere sindacale e non ha legami con partiti politici. L'A.NA.ME.L. esercita attività di formazione continua in medicina, all'accreditamento professionale e alla produzione di strumenti di aggiornamento, qualificazione e formazione, condotte in proprio o in collaborazione con altre Società scientifiche, Enti o Istituzioni, sia pubbliche che private.

Articolo 2: Sede

L'A.NA.ME.L. ha sede nel Comune di Roma.

Il Consiglio Direttivo può stabilire sedi secondarie, o sedi operative, o sedi amministrative, senza che questo comporti modifiche dello Statuto.

Articolo 3: Finalità ed obiettivi

Lo scopo della A.NA.ME.L. è quello di:

- a) contribuire al progresso, allo sviluppo e alla diffusione dei principi e dei fondamenti scientifici della Medicina del Lavoro e di tutte le discipline ad essa afferenti, nonché delle applicazioni pratiche;
- b) sollecitare, promuovere ispirare e favorire la ricerca scientifica nell'ambito della Medicina del Lavoro, prevenire gli infortuni e le malattie da lavoro e in secondo luogo adattare le condizioni e l'organizzazione del lavoro ai lavoratori, al fine di mantenere il più alto grado di benessere fisico, mentale e sociale in tutti gli ambienti e le forme di organizzazione del lavoro; ad individuare e diagnosticare, sempre sulla base delle evidenze scientifiche consolidate, le patologie lavoro-correlate, promuovendone la prevenzione, cura e riabilitazione, nonché la tutela previdenziale;
- c) concorrere alla formazione specialistica nei corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e delle Professioni Sanitarie; alla formazione ed all'aggiornamento degli specialisti in Medicina del Lavoro, dei medici competenti e dei professionisti di altre aree disciplinari coinvolte nell'attività di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; alla corretta diffusione di informazioni nei confronti dell'opinione pubblica al fine di sensibilizzare i cittadini sulle problematiche sanitarie lavoro – correlate.

Articolo 4: Attività

Per conseguire le finalità indicate nell'articolo 3, l'A.NA.ME.L.:

- a) promuove ed organizza a fini scientifici l'associazionismo tra Medici del Lavoro e Medici Competenti al livello locale, nazionale e internazionale, favorendo la partecipazione alle proprie attività;
- b) stimola, d'intesa con le istituzioni nazionali ed internazionali a ciò preposte, studi e ricerche applicate sui temi della salute nei luoghi di lavoro;
- c) promuove l'elaborazione di strumenti di aggiornamento, qualificazione, formazione, comunque denominati, autonomamente o in collaborazione con Enti pubblici e/o privati a livello nazionale e internazionale e organizza Congressi, Convegni, Seminari e incontri di carattere scientifico e pratico-applicativo, distribuendo i contenuti attraverso i più moderni strumenti di comunicazione, anche telematici;
- d) concorre all'attuazione dell'aggiornamento permanente, anche per via telematica, dei Medici del Lavoro e degli altri professionisti interessati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
- e) promuove e favorisce l'incontro e la collaborazione tra le diverse realtà impegnate nel settore della Medicina del Lavoro e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; favorisce e promuove attività culturali, scientifiche ed operative nel settore della Medicina del Lavoro (e delle altre discipline ad essa afferenti) in sinergia con Istituzioni e Organizzazioni a carattere nazionale e internazionale, con altre società scientifiche e con le Parti Sociali.

CAPO II DEI SOCI

Articolo 5: I Soci

La Società si compone di:

- a) **Soci Ordinari;**
- b) **Soci Onorari.**

Le modalità di richiesta di adesione alla Società da parte di nuovi Soci sono stabilite dal Regolamento. I Soci Ordinari sono tenuti a versare la quota associativa nell'entità e con le modalità stabilite dal regolamento e partecipano attivamente alla vita e alle iniziative della Società.

Articolo 6: I Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari tutti i cittadini italiani e stranieri, in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia e Specialisti in Medicina del Lavoro e/o Medici Competenti che ne facciano domanda.

Possono altresì essere Soci Ordinari i cittadini italiani e stranieri, laureati in Medicina e Chirurgia ovvero laureati in altre discipline, e che risultino cultori della Medicina del Lavoro così come sono definiti successivamente.

Sono cultori della Medicina del Lavoro coloro che per posizione istituzionale, attività professionale, ruolo docente, funzione pubblica o privata, si occupano o svolgono attività nel campo della Medicina del Lavoro o in una delle discipline ad essa afferenti o che dimostrino di dedicarsi direttamente e specificatamente ai temi della Medicina del Lavoro o delle discipline ad essa afferenti.

Articolo 7: I Soci Onorari

Sono Soci Onorari le personalità italiane o straniere di riconosciuto valore per il contributo portato alla Medicina del Lavoro. Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Articolo 8: Cessazione da Socio

Si perde la qualifica di Socio per dimissioni volontarie o, con decisione del Consiglio Direttivo, per morosità.

Si perde la qualifica di Socio (di qualsiasi categoria) per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per gravi ragioni morali o per comprovate condotte professionali palesemente contrarie con quanto previsto dal Codice Etico della Società.

CAPO III DELLE CARICHE E DEGLI ORGANI DELL'A.NA.ME.L.

Articolo 9: Le cariche

Sono cariche a livello nazionale:

- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- I Membri del Consiglio Direttivo;
- I Probiviri.

Articolo 10: Gli Organi

Sono Organi Deliberativi della Società:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Ufficio di Presidenza;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono Organi Consultivi della Società:

- Le Sezioni Territoriali;
- Il Comitato Scientifico.

Tutti i componenti degli organi prestano il loro incarico gratuitamente, fatto salvo l'eventuale rimborso di spese che dovrà essere commisurato all'incarico ricoperto e debitamente documentato.

CAPO IV L'ASSEMBLEA

Articolo 11: L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci Ordinari in regola con la quota associativa. Viene convocata dal Presidente in seduta ordinaria, di norma una volta all'anno, nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento.

L'Assemblea può inoltre essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente, due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo o almeno un quarto dei Soci Ordinari ne faccia motivatamente richiesta.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci Ordinari. In seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Spettano all'Assemblea la determinazione delle linee di sviluppo dell'attività dell'A.NA.ME.L., la discussione e l'approvazione delle attività svolte e dei programmi presentati in specifiche relazioni da Presidente, Segretario e Tesoriere, l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e le altre decisioni finanziarie ed economiche di rilievo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti dei Soci Ordinari presenti: in caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.

CAPO V DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12: Composizione del Consiglio Direttivo

L'A.NA.ME.L. è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente e dai soci ordinari nominati. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni sociali.

I membri eletti del Consiglio Direttivo hanno diritto di voto deliberante.

Articolo 13: Elezione del Consiglio Direttivo

Le modalità di elezione del Consiglio sono fissate dal Regolamento che comunque deve prevedere lo scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo deve essere composto, per almeno un terzo e non più di due terzi dei suoi membri, da docenti o ricercatori universitari di Medicina del Lavoro che possano rimanere in servizio fino al termine del mandato.

Sono eleggibili i Soci Ordinari in regola con la quota associativa e che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo il Presidente indica il Segretario ed il Tesoriere, da ratificarsi da parte del Consiglio.

Articolo 14: Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo provvede:

- a) all'attuazione dei deliberati dell'Assemblea ed in generale di tutti i provvedimenti utili al conseguimento degli scopi dell'A.NA.ME.L.;
- b) a garantire la regolare gestione economica e finanziaria dell'A.NA.ME.L.;
- c) a definire le quote associative;
- d) a deliberare sui bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti dei membri eletti presenti: in caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Articolo 15: Il Presidente

Il Presidente è eletto direttamente dai Soci Ordinari, contestualmente al Consiglio Direttivo, secondo le modalità fissate dal Regolamento che comunque devono prevedere lo scrutinio segreto. Sono eleggibili per la carica di Presidente i Soci Ordinari, in regola con la quota associativa, specialisti in Medicina del Lavoro e che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione. Il Presidente rappresenta l'A.NA.ME.L., ne presiede i lavori, convoca e dirige le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza, e ne fa eseguire le deliberazioni, ordina la riscossione ed i pagamenti, firma di atti ufficiali. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice-Presidente. Nel caso in cui il Presidente non sia più in grado di svolgere le sue funzioni, la carica viene assunta, fino al termine del mandato, dal Vice-Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 16: Il Segretario

Il Segretario:

- a) redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b) provvede all'invio delle convocazioni su disposizione del Presidente;
- c) tiene aggiornato il "Libro dei Soci" e cura l'emissione delle eventuali tessere associative e la tenuta dell'archivio degli associati (domande d'ammissione, delibere d'ammissione o meno, altri documenti);
- d) cura la corrispondenza e di ogni altro affare associativo, in accordo con il Presidente.

Articolo 17: Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) provvede ad incassi e pagamenti in genere;
- b) tiene aggiornata la contabilità dell'A.NA.ME.L. conservando la documentazione relativa ad ogni posta di bilancio;
- c) cura la redazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
- d) verifica l'adempimento del pagamento delle quote associative, in collaborazione col Segretario.

Articolo 18: Ufficio di Presidenza

In seno al Consiglio Direttivo è costituito un Ufficio di Presidenza, composto da Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere. L'Ufficio di Presidenza si occupa della gestione delle pratiche di ordinaria amministrazione e più urgenti.

CAPO VI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 19: Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, in numero di tre più due supplenti, viene eletto dai Soci Ordinari contestualmente al Consiglio Direttivo, secondo le modalità fissate dal Regolamento che comunque devono prevedere lo scrutinio segreto.

Sono eleggibili per la carica di Probiviri i Soci Ordinari, in regola con la quota associativa, e che non abbiano subito sentenze di condanna in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni sociali e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

I Probiviri hanno giurisdizione sulla risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino conflitti di interesse, ovvero l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi dell'associazione, fatte eccezione per quelle che non possono formare oggetto di compromesso, e per quelle d'ordine scientifico e culturale, di competenza del Comitato Scientifico.

Rientrano nella competenza dei Probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso e dell'esclusione degli associati.

CAPO VII DELLE SEZIONI TERRITORIALI, DELLE ARTICOLAZIONI FUNZIONALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 20: Sezioni Territoriali e articolazioni funzionali del Consiglio Direttivo

Per meglio adempiere ai propri compiti istituzionali l'A.NA.ME.L. si articola in:

- a) Sezioni Territoriali;
- b) Articolazioni funzionali del Consiglio Direttivo: Gruppi di Studio.

Articolo 21: Sezioni Territoriali

Al fine di realizzare gli obiettivi dell'A.NA.ME.L. le Sezioni Territoriali hanno il compito di promuovere localmente l'adesione all'A.NA.ME.L., i rapporti con le istituzioni locali e l'organizzazione di iniziative scientifiche, culturali e professionali a interesse locale, in linea con gli indirizzi del Consiglio Direttivo.

Il funzionamento delle Sezioni Territoriali è definito dal Regolamento.

Articolo 22: Articolazioni funzionali del Consiglio Direttivo e Gruppi di Studio

I Gruppi di Studio sono istituiti dal Consiglio Direttivo, che indica il nome del Coordinatore. Hanno una durata limitata al mandato specifico ricevuto. L'obiettivo dei Gruppi di Studio è la predisposizione di strumenti di orientamento e formazione per Medici del Lavoro (in particolare le Linee Guida) come stabilito dal Consiglio Direttivo. I Gruppi di Studio, tramite il loro Coordinatore (il cui nome è indicato dal Consiglio Direttivo), relazionano periodicamente l'andamento al Consiglio Direttivo sull'andamento delle attività affidate.

Articolo 23: Il Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico composto da un numero minimo di cinque membri provvedendo altresì all'individuazione del Coordinatore. Il Comitato Scientifico è consultato dal Consiglio Direttivo su tutti i tempi di carattere scientifico di rilievo per l'A.NA.ME.L.. Esso inoltre provvede alla verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuarsi secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Il funzionamento del Comitato Scientifico è definito dal Regolamento.

CAPO VIII DELLE FINANZE E DEL PATRIMONIO

Articolo 24: Anno Sociale e Finanziario

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'anno finanziario decorre dal 1° Luglio al 30 Giugno. Il Consiglio Direttivo delibera, su proposta del Tesoriere, lo schema di bilancio consuntivo che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2364 del Codice Civile.

Articolo 25: Patrimonio

Il Patrimonio dell'A.NA.ME.L. è costituito da:

- a) i contributi degli associati;
- b) i beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione o acquistati con i contributi degli associati o nello svolgimento della propria attività;
- c) gli utili derivanti dall'eventuale gestione commerciale;
- d) eventuali donazioni o erogazioni.

Articolo 26: Entrate

Le entrate dell'A.NA.ME.L. sono costituite da:

- a) le quote versate dagli associati;
- b) i versamenti volontari di associati;
- c) le obbligazioni e gli atti di liberalità di terzi in genere;

d) ogni altra entrata pervenuta nell'ambito degli scopi dell'associazione o che comunque concorra ad incrementare l'attività associativa.

Articolo 27: Uscite

Sono uscite dell'associazione tutte quelle spese occorrenti per lo svolgimento dell'attività associativa.

Ogni spesa deliberata o approvata dal Consiglio Direttivo deve avere copertura finanziaria nelle disponibilità di bilancio.

Articolo 28: Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre componenti e un supplente: sono eleggibili, con le modalità previste dal Regolamento, i Soci Ordinari in regola con la quota associativa e che non abbiano subito sentenze di condanna passate in relazione all'attività dell'associazione.

Al loro interno i componenti del Collegio dei Revisori dei conti eleggono un Presidente ed un Segretario. Il Collegio dura in carica quattro anni sociali: i Revisori dei conti possono essere sempre riconfermati.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti che vengano a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti per cooptazione, con delibera presa all'unanimità, come previsto dall'articolo 2386 del Codice Civile.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti non hanno diritto a retribuzione, ma solo al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico, debitamente documentate.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:

- a) controllare l'amministrazione dell'associazione ed accertare la regolare tenuta della contabilità associativa e dei documenti giustificativi delle poste di bilancio;
- b) verificare la regolare predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea;
- c) controllare la rispondenza delle risultanze contabili con quanto presente nelle casse sociali;
- d) vigilare su qualunque operazione di carattere finanziario che riguarda l'associazione, avendo perciò il diritto di chiedere al Consiglio Direttivo qualsiasi documento e chiarimento in merito, anche scritta;
- e) intervenire alle adunanze dell'Assemblea (dando relazione scritta dell'attività svolta) e, ove lo ritenga necessario, a quelle del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta per ogni esercizio per attendere ai suoi compiti di controllo contabile e finanziario ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga necessario, con le modalità previste dal Regolamento.

Le Riunioni sono presiedute dal Presidente e sono valide se, oltre al Presidente, è presente almeno uno degli altri due componenti. Di ciascuna riunione deve essere redatto un verbale a cura del Segretario che deve essere controfirmato dal Presidente.

CAPO IX LE MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

Articolo 29: Modifiche allo Statuto

Le modifiche allo Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci.

Le proposte di modifica dello statuto devono essere trasmesse per iscritto a ciascun Socio assieme alla convocazione dell'Assemblea nella quale verranno discusse, o assieme all'indizione di referendum tra i Soci. L'Assemblea delibera le modifiche dello statuto con la maggioranza qualificata dei due terzi.

Nel caso in cui la delibera non possa aver luogo per insufficienza del numero delle presenze o delle risposte, il Consiglio Direttivo indice entro trenta giorni un'altra Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, la quale è validamente costituita per deliberare sulle modifiche di Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto.

Articolo 30: Il Regolamento

Il Regolamento contiene le regole operative volte a dare attuazione ai principi dello Statuto. Il Regolamento e le sue eventuali modifiche sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

CAPO X LE NORME FINALI

Articolo 31: Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'A.NA.ME.L. e la devoluzione del patrimonio sono deliberate dall'Assemblea costituita in seduta straordinaria da almeno due terzi dei Soci in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

Articolo 32: Disposizioni aggiuntive e clausola compromissoria

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge. Tutte le controversie, relative a diritti disponibili delle parti e derivanti dall'interpretazione e/o applicazione delle singole clausole statutarie, saranno risolte mediante arbitrato. Il Collegio Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da tre arbitri nominati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Collegio Arbitrale deciderà le controversie allo stesso sottoposte nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Per ogni controversia non devolvibile al Collegio Arbitrale, poiché vertente su diritti